



**IL TRIBUNALE DI NOVARA  
SEZIONE FALLIMENTARE**

riunito in persona dei giudici:

dott. Bartolomeo QUATRARO presidente  
dott.ssa Guendalina PASCALE giudice rel.  
dott.ssa Elisa TOSI giudice

nel procedimento recante il numero cronologico sopra indicato, avente ad oggetto la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata in data 11.2.2013 da Ca' De' Santi s.r.l. società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Ghemme, via Galvani n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Melone, elettivamente domiciliata in Novara, via Canobio n. 16, presso lo studio del difensore; letto il ricorso, esaminati gli atti, sentito il relatore,

rilevato:

- che non risulta se la domanda sia stata approvata a norma degli artt. 152 LF e 2436 cc;
- che nella relazione attestativa prodotta sub all. 5 il professionista non ha espressamente dichiarato la propria indipendenza (che comprende la mancanza di interessi personali nell'operazione, la mancanza di rapporti professionali o personali con soggetti che vi abbiano interesse, tali da compromettere l'indipendenza di giudizio, nonché la mancata prestazione, nei 5 anni antecedenti la presentazione della proposta, di consulenza al debitore, neppure attraverso associati) ai sensi dell'art. 67 lett. D, LF;
- che nella quantificazione delle spese di procedura non è stato ricompreso il compenso spettante al liquidatore giudiziale, qualora si ravvisasse l'opportunità di nominare un soggetto diverso dall'A.U.;
- che la società proponente non ha specificato quali creditori saranno soddisfatti nel 2013, quali nel 2014, quali nel 2015, quali nel 2016 e quali nel 2017, sino al 28.2.2018;
- che il legale rappresentante della società affittuaria dell'azienda non ha ancora reperito fideiussorie a prima richiesta a copertura del primo anno dei canoni

d'affitto, sicchè, allo stato, non vi è alcuna garanzia in merito al regolare pagamento dei canoni di acquisto;

- che non sono stati depositati bilanci o situazioni patrimoniali recenti relativi alla società affittuaria, onde poterne valutare la solidità economica e finanziaria, sicchè le valutazioni espresse sul punto dall'attestatore appaiono apodittiche;
- che non è stato specificato se la proposta di affitto d'azienda sia condizionata all'omologa definitiva o meno del concordato preventivo;
- che, nel caso in cui la predetta proposta dovesse essere ritenuta condizionata all'omologa definitiva del concordato preventivo, la stessa è stata mantenuta irrevocabile soltanto sino al 30.6.13;
- che non vi è alcuna relazione del legale in merito alle controversie legali coi fornitori, sicchè le valutazioni espresse sul punto dall'attestatore appaiono apodittiche;
- che non è stato specificato se i debiti tributari e previdenziali siano o meno stati maggiorati delle relative sanzioni;
- che non vi sono offerte di acquisto degli immobili e l'attestatore non ha specificato le ragioni per cui ha ritenuto la compatibilità tra i tempi di realizzo degli immobili e le condizioni del mercato;

Visto l'art. 162, co. 1, LF

**CONCEDE**

alla società proponente il concordato termine di quindici giorni per apportare eventuali integrazioni e/o modifiche e produrre eventuali nuovi documenti, in relazione ai rilievi sopra effettuati;

ritenutane l'opportunità

**CONVOCA**

la società ricorrente avanti a sé all'udienza dell'11.4.13 ore 13.30

Si comunicò, anche a mezzo fax.

Novara, 21/2/2013

Il Presidente

(dott. Bartolomeo Quatraro)

21/2/13  
